



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

R. Gen. N. 858/2019

Dott. Giuseppe Magnoli

Presidente

Dott. Maria Tulumello

Consigliere

Dott. Vittoria Gabriele

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 858/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 19 giugno 2019 e **posta in decisione all'udienza collegiale del 24 maggio 2023**

d a

OGGETTO:

F [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] **S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, T** [REDACTED] **M** [REDACTED] **e T** [REDACTED] **M** [REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

Leasing

143121

APPELLANTI

c o n t r o

I [REDACTED] **S** [REDACTED] **S.P.A. (già U** [REDACTED] **L** [REDACTED] **S.P.A.),** con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

APPELLATA

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, in data 20 dicembre



2018, n. 2667/2018.

CONCLUSIONI

Degli appellanti

“Voglia l’Ecc.ma Corte adita accogliere l’appello e per l’effetto, in totale riforma della sentenza appellata:1. I - In via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto; sospendere l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto n. 1551/2017 DEL 04.04.2017 – rg 3297/2017 anche con provvedimento inaudita altera parte, considerando il grave pregiudizio in cui incorre parte attrice dalla messa in esecuzione del decreto opposto; II - In via preliminare: accertare e dichiarare: l’inesistenza e/o la nullità del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del sig. T ■■■■■ D ■■■■■ in quanto deceduto in data 07.09.2015;accertare e dichiarare: il difetto di competenza territoriale ex art. 20 e 21 cpc del Tribunale di Bergamo e per l’effetto dichiarare la competenza del tribunale di Roma e revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale territorialmente incompetente; accertare e dichiarare: il difetto di competenza territoriale ex art 38 cpc, in virtù della specifica approvazione della clausola afferente la competenza esclusiva ex art 1341 c.c. e per l’effetto dichiarare la competenza del Tribunale di Roma, anziché di Bergamo, e revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso dal tribunale territorialmente incompetente; III - In via principale: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e per l’effetto - in riforma della sentenza n. 2667/18- resa inter partes



dalla sezione IV civile del Tribunale di Bergamo, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Russo, nel procedimento recante R.G. n. 6923/17, pubblicata il 20.12.2018 - accogliere tutte le conclusioni avanzate dall'odierna appellante nel primo grado di giudizio, che di seguito si riportano, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate da parte appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto e negli scritti di parte di primo grado: revocare l'opposto decreto ingiuntivo telematico n. 1551/2017 DEL 04.04.2017 – rg 3297/2017 perché nullo/annullabile/inesistente/inefficacie, infondato, ingiusto ed illegittimo, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto; accertare e dichiarare: la nullità del predetto decreto ingiuntivo, anche ai sensi dell'art. 50 TUB, per carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per i motivi indicati nel punto 8 della presente trattazione; accertare e dichiarare ex art. 1815 co. 2 c.c. la nullità delle clausole del contratto di leasing finanziario n. 6017918 che pattuiscono interessi in misura superiore al tasso soglia-usura e di conseguenza convertire il contratto da oneroso a gratuito; accertare e dichiarare l'indeterminatezza e la genericità del contratto di leasing n. 6017918 per violazione degli artt. 1283, 1284 e 1346 c.c. e per l'effetto dichiararlo nullo; accertare: l'applicazione da parte della U ■ L ■■■■■ di tassi di interesse usurari superando i limiti imposti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108, così come indicato in narrativa e nella perizia acclusa al presente atto e dichiarare la gratuità del contratto di leasing n. 6017918 ai sensi dell'art. 1815 c.c. comma 2; accertare che nel contratto di leasing n. 6017918 manca l'indicazione di un tasso effettivo del finanziamento (TAEG o ISC) e



dichiarare la violazione delle norme sulla trasparenza di cui all'art. 117 TUB con conseguente applicazione del tasso sostitutivo composto dal tasso minimo dei BOT; accertare che il tasso leasing dichiarato nel contratto è inferiore sia al tasso leasing verificato sia al tasso leasing verificato e, per l'effetto, dichiarare la violazione delle norme sulla trasparenza di cui all'art. 117 TUB, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo composto dal tasso minimo dei BOT; in subordine, nella denegata ipotesi il contratto di leasing fosse ritenuto valido e fosse dichiarata la risoluzione di esso, con riserva di impugnazione, si chiede che il Tribunale voglia condannare la banca ricorrente alla restituzione di tutte le somme versate a titolo di canoni di leasing, ovvero delle somme maggiori o minori che risulteranno non dovute a seguito della risoluzione del contratto di leasing; accertare e dichiarare il reale dare e avere tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa previa CTU che si invoca sulla rideterminazione dei calcoli da eseguirsi sulla base delle contestazioni mosse; accertare e dichiarare la liberazione dei fideiussori per violazione degli artt. 1956 – 1957 c.c. per i motivi di cui in premessa; dichiarare ove dall'espletanda CTU emergano somme dovute alla banca da parte attrice, la compensazione delle stesse ex art 1241 c.c.;

condannare la Banca alla ripetizione ex art 2033 c.c. a favore di parte attrice di ogni somma indebitamente trattenuta; condannare la banca al risarcimento del danno sofferto da parte attrice, anche per violazione degli obblighi di trasparenza e correttezza, nella misura indicata nel presente atto (si vedano le risultanze del ricalcolo del rapporto al tasso Bot – par. 3 e 6 del presente



atto), o da quantificarsi a mezzo dell'invocata CTU, rimettendosi all'occorrenza anche ad una liquidazione in via equitativa da parte del Giudice. in ogni caso: condannare l'appellata, in persona del l.r.p.t., alla refusione delle spese, diritti e onorari di causa oltre IVA e CPA relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In difetto voglia disporre perlomeno la compensazione delle spese di lite stante anche la complessità della materia e le isolate pronunce difformi della giurisprudenza di merito; IV - in via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: disporre consulenza tecnico contabile d'ufficio ex art. 198 c.p.c. sul contratto di leasing n. 6017918 – sui quesiti che verranno formulati dall'Ill.ma Corte adita e/o su quelli indicati negli scritti di primo grado - al fine di determinare il reale dare-avere tra le parti in considerazione delle somme indebitamente pagate e tenendo conto della normativa vigente e delle deduzioni di fatto e di diritto esposte nel presente atto e della normativa vigente, nonché al fine di: (i) ricalcolare il corretto ammontare dei singoli canoni dei leasing, epurati da qualsiasi interesse, (ii) calcolare l'entità delle somme illegittimamente percepite dalla convenuta a titolo di interessi usurari, (iii) verificare se i piani di ammortamento contengono difformità tra il tasso di interessi pattuito ed il tasso effettivamente applicato ai singoli canoni, (iv) determinare le somme dovute a parte attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, anche per violazione degli obblighi di trasparenza e correttezza; (v) ricalcolare il rapporto al tasso minimo dei Bot stante l'omessa indicazione del TAEG/ISC



del contratto e l'errata indicazione del tasso leasing indicato. Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla U ■ L ■ spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, di esibire: il contratto di leasing con la documentazione al medesimo allegata, il piano di ammortamento/indicizzazione originario e aggiornato, copia dell'eventuale scrittura modificativa; di tutte le fatture emesse e pagate con analitica indicazione di ogni causale. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio ex D.M. 147/2022 con spese generali del 15%, Iva e cpa come per legge”.

Dell'appellata

“Voglia la Corte adita, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, come di seguito giudicare. In via preliminare di merito rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del ricorso ex adverso formulata, in quanto infondata in fatto e in diritto. In via preliminare di rito: rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata non sussistendone gravi motivi; in via principale: respingere l'appello ed ogni domanda preliminare, principale, subordinata e riconvenzionale proposta dagli appellanti nei confronti di U ■ L ■ S.p.A. perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi e le causali di cui in narrativa, confermando la validità, l'efficacia e comunque la legittimità del decreto ingiuntivo n.ri 1551/2017 ing. – 3297/2017 r.g. emesso in data 05.04.2017 dal Tribunale di Bergamo nei confronti degli appellanti F ■ S.r.l., M ■ Tr ■ e M ■ T ■ e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 2667/2018 pubblicata il 20.12.2018. In via



subordinata: condannare F [REDACTED]
S.R.L. ..., in persona del legale rappresentante sig.ra M [REDACTED] T [REDACTED] ...
nonché i garanti signori M [REDACTED] T [REDACTED] ... e M [REDACTED] T [REDACTED]
... a pagare in via tra di loro solidale a U [REDACTED] L [REDACTED] S.p.A., ora I [REDACTED]
S [REDACTED] s.p.a., in persona del suo legale rappresentante in carica, la somma
di € 129.833,69 con valuta al 14.06.2016, oltre agli interessi moratori
maturati e maturandi sull'importo capitale di € 123.250,13 dal 15.06.2016 al
saldo effettivo al tasso contrattualmente convenuto ex art. 6 delle condizioni
generali di contratto e comunque entro i limiti del tasso soglia pro tempore
previsti dalla normativa antiusura, o quella diversa somma che dovesse
risultare in corso di causa. In via ulteriormente subordinata compensarsi
l'eventuale credito che dovesse risultare all'esito del giudizio a favore degli
appellanti con il controcredito spettante ad U [REDACTED] L [REDACTED] S.p.A. a titolo di
canoni di locazione, equo compenso per l'uso del bene, risarcimento del
danno, spese ed interessi sino alla rispettiva concorrenza; in ogni caso: con
rifusione del compenso professionale del presente giudizio maggiorato di
contributo previdenziale ed I.V.A. come per legge, oltre alle spese
processuali. In via istruttoria: rigettare la richiesta di CTU avanzata da
controparte in quanto esplorativa, nonché la richiesta di ordine di esibizione”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 2667/2018 pubblicata in data 20 dicembre 2018, il
Tribunale di Bergamo ha confermato e dichiarato esecutivo nei confronti
degli opposenti F [REDACTED] (di seguito F. [REDACTED] s.r.l.), M [REDACTED]



T [REDACTED] e M [REDACTED] T [REDACTED] (quali garanti di detta società) il decreto ingiuntivo n. 1551/2017 emesso dal Tribunale di Bergamo in data 31 marzo 2017, con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di € 129.833,69, oltre interessi e spese, in favore di U [REDACTED] L [REDACTED] S.p.a.

1.1. In primo luogo, il Giudice di merito ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli oppositori con riferimento alla clausola n. 18 delle condizioni generali del contratto di leasing disciplinante l'accordo di determinazione del foro competente, rilevandone la specifica approvazione per iscritto, e la coincidenza dell'ufficio giudiziario adito con uno dei fori concordati dalle parti, seppur non in via esclusiva.

1.2. Circa la questione dell'asserita mancata indicazione in contratto del TAEG/ISC, ha affermato che, in base al paragrafo 8 – Sezione I delle disposizioni di Banca d'Italia di cui al provvedimento del 29 luglio 2009, i contratti di leasing non rientrano nelle categorie di contratti per le quali è obbligatoriamente prevista la specificazione del TAEG essendo prevista l'indicazione del “tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti” (Paragrafo 3 del citato provvedimento). Ha, poi, precisato che all'art. 3 delle condizioni particolari del contratto il “tasso leasing” è indicato in misura pari al 6,431%, calcolato in ottemperanza alla definizione predetta.

Il Tribunale ha ritenuto che l'omessa indicazione del TAEG non



pregiudicasse la validità del contratto, essendo tale tasso uno strumento informativo, di sintesi e non un requisito essenziale del regolamento negoziale ex art. 117 co. 6 TUB, né una autonoma fonte di obbligazioni.

1.3. Il Tribunale ha poi respinto le doglianze relative all'illegittimità del piano di ammortamento alla francese, escludendo che esso determini un effetto anatocistico in quanto le rate vengono formate in modo che la quota di interessi di ciascuna venga calcolata di volta in volta in base alla quota di capitale che va diminuendo per effetto del pagamento delle rate precedenti; scaduta la rata, gli interessi maturati non sono capitalizzati e la parte di capitale restituita è data dalla differenza con la quota di interessi.

1.4. In ordine al rilievo d'irregolarità del saldoconto e della sua sottoscrizione il Giudicante ha precisato che rientra tra le facoltà, e non tra gli obblighi, della banca produrre la certificazione ex art. 50 TUB per ottenere l'emissione del decreto monitorio e che, nel caso di specie, U ■ L ■ S.p.a. ha provato il proprio credito producendo, ex art. 633 e ss. c.p.c., il contratto di leasing e le annesse fideiussioni, il verbale di consegna del bene locato, il documento contenente il riconoscimento del debito da parte dell'utilizzatrice, l'elenco recante gli importi dei canoni insoluti sottoscritto dalla concedente.

1.5. Circa la lamentata usurarietà degli interessi moratori, pur richiamando in merito la Corte di Cassazione (n. 2478/2018), il Tribunale ha ritenuto che la differente funzione degli interessi moratori e degli interessi corrispettivi non costituisca il fondamento normativo della tesi dell'applicabilità della normativa antiusura agli interessi di mora e che, difettando tale base



normativa, non è possibile ravvisare alcuna violazione di detta normativa.

Il Tribunale ha dato atto che l'interesse di mora pattuito era pari al tasso "Euribor 3 mesi" vigente al momento della scadenza del pagamento, maggiorato di 5 punti a far data dalla scadenza di ciascuna somma, che l'art. 6 delle condizioni generali di contratto dispone il computo degli interessi di mora sulle somme dovute a qualsiasi titolo dall'utilizzatore e che l'applicazione di tali interessi sull'intera rata scaduta integra un'operazione anatocistica oggetto di pattuizione scritta ai sensi dell'art. 3 Delibera CICR 9 febbraio 2000, secondo cui la quota di interessi corrispettivi previsti nella rata scaduta diviene capitale e non è suscettibile di valutazione ai fini del confronto col tasso soglia.

Il Giudice ha evidenziato che nella perizia di parte opponente si è dato atto che il tasso mora non supera il tasso soglia, mentre è stato dedotto il superamento originario del tasso soglia da parte del Tasso Effettivo di Mora (TEMO) e del Tasso Effettivo Nominale Annuo di Mora; ha rilevato che il tasso effettivo di mora è un parametro che non ha riscontro normativo e contrattuale e si fonda su un calcolo errato, perché "presuppone la verifica dell'incidenza percentuale degli interessi moratori attraverso l'applicazione del tasso contrattuale di mora all'intera rata scaduta, sulla quota di capitale della rata stessa". Secondo il Tribunale, posto che il ritardo nel pagamento genera legittimamente la mora sull'intera rata scaduta, non è corretto valorizzare, ai fini dell'usura, la percentuale ricavabile dal confronto degli interessi moratori applicati in concreto con la componente di capitale della



rata scaduta. Inoltre, essendo il dato ricavato dell'operazione degli opposenti influenzato dall'aumento della componente capitale rispetto alla componente degli interessi nello sviluppo del rapporto contrattuale, il Giudice ha considerato impossibile ricavare in esso elementi per valutare l'usura originaria relativa agli interessi moratori.

Parimenti, il Tribunale ha ritenuto irrilevante, ai fini del confronto con il tasso soglia, il parametro del tasso effettivo nominale annuo di mora, previsto per integrare il tasso moratorio pattuito con oneri accessori riferiti a tali interessi, come avviene per il TAEG; "il TAEG ha la funzione di determinare il costo effettivo complessivo del mutuo predeterminabile ex ante, al momento del perfezionamento del contratto, l'incidenza degli interessi moratori non è preventivamente quantificabile, non potendo le parti sapere al momento della conclusione del contratto se e per quanto tempo il mutuatario sarà inadempiente e, quindi, per quanto tempo decorreranno i suddetti interessi".

Anche in tal caso è stato ritenuto non astrattamente configurabile un superamento originario del tasso soglia, comprensivo dei costi connessi ai futuri ed eventuali inadempimenti.

Circa il superamento del tasso soglia ipotizzato nel caso di sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori, il Giudice ne ha escluso l'ammissibilità, trattandosi di tipi di interessi di natura differente, da applicarsi alternativamente.

In conclusione, il Giudice non ha ravvisato alcuna violazione in tema di usura.



1.6. Il Giudicante ha poi ritenuto infondata l'eccezione sollevata ex art. 1957 c.c., poiché in base alla pattuizione di cui alla lett. D) delle dichiarazioni di fideiussione sottoscritte il 5 giugno 2009 dagli opposenti, la concedente può agire per il pagamento avverso i garanti anche oltre il termine ex art. 1957 c.c.

Tale deroga normativa è liberamente prevedibile dai contraenti e non necessita di specifica approvazione, seppur sussistente nel caso di specie.

1.7. Da ultimo, il Tribunale ha ritenuto che le considerazioni già svolte circa la infondatezza della censura per indeterminatezza del contratto di leasing determinino la infondatezza della eccezione di nullità derivata delle fideiussioni.

2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello la F■■■■ S.R.L. in liquidazione, M■■■■ e M■■■■ T■■■■ sulla scorta di undici motivi.

3. Si è costituita in giudizio U■■■L■■■■ S.p.a., ora I■■■■ S■■■■ S.p.a., chiedendo il rigetto del gravame.

4. All'udienza dell'11 dicembre 2019, la Corte, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.

5. All'udienza del 24 maggio 2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE



1. Con il primo motivo d'appello, F.■■■■ s.r.l., M■■■■ T■■■■i e M■■■■ T■■■■ ripropongono l'eccezione di difetto di competenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto monitorio.

Lamentano la violazione dell'art. 21 c.p.c., secondo il quale le cause aventi ad oggetto diritti reali su beni immobili sono di competenza del Giudice del luogo in cui è sito il bene, e lamentano altresì la violazione dell'art. 20 c.p.c., in base al quale le cause inerenti ad obbligazioni competono al Giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita, evidenziando come la società F■■■■ S.R.L. avesse sottoscritto il contratto a Roma, luogo in cui sarebbe anche ubicato il bene e che, pertanto, foro competente sarebbe stato il Tribunale di Roma; inoltre, tale competenza sarebbe ravvisabile anche ai sensi dell'art. 1182, essendo Roma luogo di restituzione del bene. L'art. 18 del contratto di leasing prevede che "salvi i casi in cui sia prevista dalla legge la competenza inderogabile di un diverso foro, per la risoluzione di tutte le controversie derivanti dal presente contratto sono competenti, ove venga convenuta la concedente esclusivamente il foro di Brescia e di Bergamo. Ove l'azione sia promossa dalla concedente, sono competenti, oltre al foro di Brescia e il foro di Bergamo, qualsiasi altro foro normalmente previsto dalla legge o quello di Ancona(...)"; gli appellanti reputano tale disposizione generica e priva di carattere esclusivo o inderogabile, in quanto anche qualora fosse stato pattuito un foro convenzionale, esso non sarebbe inderogabile, salvi i casi previsti dalla legge, ipotesi che non sussistente nel caso di specie. Infine, gli appellanti ritengono che non integrino la fattispecie di cui all'art. 1341 c.c. le clausole << la cui approvazione è contenuta nella sottoscrizione



complessiva di altre clausole, enumerate secondo l'ordine, contenenti condizioni generali di contratto, in quanto è necessario che essa sia specifica e separata, sì da richiamare l'attenzione del sottoscrittore su di essa>> (Cass. 5832/1999).

1.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

1.2. Gli stessi appellanti evidenziano la natura non inderogabile del foro convenzionale e prospettano l'esistenza di fori alternativi che, però, non escludono la competenza del giudice adito posto che il Giudicante ha statuito che il foro di Bergamo “corrisponde ad uno dei fori concordati dalle parti (pur se non in via esclusiva)”.

È del tutto erroneo il richiamo all'art. 21 c.p.c. in quanto la controversia verte sul pagamento dei canoni di locazione relativi ad un contratto di leasing e non a diritti reali su beni immobili o alla riconsegna di un bene certo e determinato.

Inoltre, la clausola indica chiaramente quale foro competente, ma non in via esclusiva, il foro di Bergamo: seppur non in maniera esclusiva, l'art. 18 delle condizioni generali di contratto consente alle parti di adire tale foro nelle ipotesi in essa indicate, ossia nei casi in cui la legge non disponga diversamente, in cui parte convenuta sia la società concedente ed in cui ad agire in giudizio sia la stessa concedente.

1.3. Il motivo è, invece, inammissibile laddove si deduce la mancata osservanza dell'art. 1341 c.c.

Il Tribunale ha evidenziato come “il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere



vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, apposta sotto la loro elencazione secondo il solo numero d'ordine, deve ritenersi non idoneo a integrare i presupposti di validità ed efficacia di cui all'art. 1341 c.c. (Cass. n. 9492/2012, Cass. n. 5733/2008, Cass. n. 4452/2006). Con riguardo all'ipotesi in cui il suddetto richiamo cumulativo sia comprensivo anche della indicazione del titolo della clausola, la stessa Corte di Cassazione ha invece elaborato orientamenti difformi, in un caso ritenendo comunque insufficiente la sottoscrizione (Cass. n. 2970/2012, in motivazione) e, più recentemente, ammettendo la validità delle pattuizioni vessatorie così approvate (Cass. n. 22984/2015).”.

Rileva il Collegio che più recentemente, la Suprema Corte ha ritenuto, nel medesimo senso, che <<Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto.(Nella fattispecie, la sottoscrizione della clausola di determinazione del foro esclusivo apposta a contratti di vendita, leasing e fideiussione, collegati tra loro, è risultata debitamente apposta in calce al richiamo numerico della clausola e accompagnata da una, pur sintetica, indicazione del contenuto)>> (Cass. civ. sez. 6, ord. n. 17939/2018, Cass., ord., 5/06/2014, n. 12708).

Nel caso di specie, il Giudice, accertata l'esistenza della doppia



sottoscrizione, ha ritenuto che la sottoscrizione sia stata apposta specificamente in calce ad un richiamo operato non a tutte ed indistintamente le clausole contrattuali, ma solo ad alcune di esse, evidenziando che, oltre al richiamo numerico delle stesse, vi è pure una, benché sintetica, indicazione del contenuto, così risultando rispettata l'esigenza di tutela codificata nell'art. 1341 cod. civ., dovendo reputarsi essere stata l'attenzione del contraente, attraverso la sua sottoscrizione, rivolta in modo consapevole specificamente anche al contenuto della predetta clausola.

Il Tribunale, accertata la presenza della doppia sottoscrizione, ha, infatti, effettuato il giudizio sull'adeguatezza del richiamo cumulativo ex art. 1341 c.c., ritenendo che “la intrinseca chiarezza della pattuizione (anche nella formulazione sintetica riprodotta nell'elenco in calce al contratto) consente di ritenere adempiuto l'obbligo di specifica pattuizione per iscritto”.

Ribadita la condivisibilità dell'orientamento seguito dal Tribunale e la sua conformità ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte, il motivo non contiene alcuna censura al giudizio di adeguatezza del richiamo effettuato dal primo Giudice, limitandosi in sostanza gli appellanti a dedurre che le clausole “non integrano la fattispecie prevista dall'art. 1341 c.c.”.

Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato è, necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinare il fondamento logico-giuridico; <<gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena



di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata>> (Cass. S.U. 27199/2017 e da ultimo Cass. SU 36481/2022).

2. Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza in ordine alla statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto sufficiente a dar prova della certezza e della liquidità del credito ingiunto, la documentazione prodotta in sede monitoria.

Deducono che l'importo dovuto emergerebbe solo dalla certificazione ex art. 50 TUB, la quale ha valore probatorio limitato al procedimento monitorio e che la comunicazione che la controparte qualifica come riconoscimento di debito è in realtà una richiesta di sottoscrizione del pagamento della rate, non sottoscritta dal legale rappresentante e riporta somme diverse da quelle oggetto del decreto ingiuntivo.

Altro documento ritenuto dal Tribunale quale prova del credito ingiunto, è l'estratto conto certificato prodotto dalla concedente che riporta l'importo ingiunto ma il cui valore probatorio è limitato al solo giudizio monitorio. Non essendo presente in atti né un piano di ammortamento o di indicizzazione aggiornato né alcuna fattura, parte appellante eccepisce la nullità del decreto



ingiuntivo opposto, perché emesso sulla scorta di una documentazione inidonea a provare il credito vantato; in sostanza, la concedente non avrebbe provato la esistenza del proprio credito.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. Il Tribunale ha considerato sufficiente la documentazione allegata dalla concedente al decreto monitorio, ossia “il contratto di leasing e le relative fideiussioni, il verbale di consegna del bene oggetto di esso, il riconoscimento di debito della società utilizzatrice, l’elenco dei canoni rimasti non pagati e dei relativi importi, sottoscritto da U ■ L ■ S.p.a.”.

2.3. Rileva il Collegio che la produzione del contratto di leasing e del verbale di consegna del bene sottoscritto dalle parti (doc. 5 del fascicolo monitorio) legittimano già di per sé l’esistenza dell’obbligo restitutorio della somma finanziata in capo all’utilizzatrice, non essendo stata mossa alcuna contestazione da parte di quest’ultima circa il fatto che la concedente abbia effettuato il pagamento al venditore dell’immobile.

A sostegno della pretesa restitutoria del credito ingiunto, oltre al documento denominato dalla ingiungente “riconoscimento di debito” del 18 aprile 2016, vi è in atti la lettera di risoluzione del contratto di leasing datata 3 giugno 2016, alla quale è allegato “l’estratto conto contratto” recante l’elenco dei canoni rimasti insoluti ed il loro ammontare complessivo in € 123.250,13. A tale documentazione ha fatto riscontro la comunicazione inviata in data 14 giugno 2016 dalla società utilizzatrice, controfirmata dal suo amministratore oltre che dal proprio legale, nella quale non vi è stata alcuna contestazione sull’esistenza della morosità e dei presupposti perché la concedente si



avvalesse della clausola risolutiva espressa; per converso in essa è stata proposta la liberazione del bene, previa concessione di un termine di tempo a ciò congruo, rappresentando altresì la utilizzatrice che “...non è intenzione della Società effettuare manovre dilatorie per cui Vi rappresenta che è necessario da parte vostra concedere un maggior periodo per consentire la liberazione del locale e, nel contempo, qualora si verificasse l’opportunità di accedere ad un finanziamento per sanare e/o quantomeno ridurre le morosità arretrate, intende conoscere le Vs. intenzioni in merito ad un ripensamento alla risoluzione contrattuale”.

Non vi è stata, dunque, da parte della società F■■■■ s.r.l. alcuna contestazione circa l’esistenza della morosità maturata e la entità del credito vantato dalla controparte, quantificato nella documentazione del 3 giugno 2016 nella somma predetta e precisato nell’“estratto conto” ad essa allegato (recante il dettaglio del numero e della causale delle fatture impagate, della data di scadenza, dell’importo di capitale e di interessi dovuti), integrato in sede monitoria con gli interessi di mora maturati; anzi, in occasione della stessa è stata prospettata la possibilità di addivenire ad una soluzione al fine di sanare o ridurre il debito.

2.4. A fronte di tale documentazione e di quella ulteriormente prodotta menzionata dal Tribunale, il credito oggetto del decreto ingiuntivo è provato ed era onere degli oppositori qui appellanti contestare in modo specifico l’entità della somma ingiunta, documentando l’avvenuto pagamento, in tutto o in parte, delle rate insolute. Onere che non è stato assolto.

Rimane, quindi, assorbita ogni altra questione circa la dimostrazione del



credito vantato.

3. Con il terzo motivo parte appellante lamenta la mancata indicazione in contratto e nei suoi allegati del TAEG/ISC, oltre che l'errata indicazione del tasso leasing, deducendo, di conseguenza, la violazione e l'errata interpretazione da parte del Tribunale degli artt. 117 TUB e 1346 c.c.

Invocando gli artt. 1346 e 1284 c.c. ed i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 12276/2010), perché la convenzione afferente agli interessi sia validamente stipulata deve avere forma scritta e possedere “un contenuto assolutamente univoco, contenente la puntuale specificazione del tasso di interesse”; in base all'art. 117 TUB ed alla delibera del 4 marzo 2003 la mancata indicazione dei tassi applicabili al contratto di leasing integra una violazione degli obblighi di trasparenza ed informativi gravanti sull'istituto di credito. Gli intermediari dovrebbero indicare ai clienti il costo complessivo del finanziamento, inserendo nei contratti l'indicatore ISC o il TAEG ed il tasso leasing a pena di nullità mentre, nel caso di specie, la concedente, anziché indicare il tasso leasing, ha indicato il valore del tasso annuo nominale, il quale, tuttavia, se inserito nell'equazione di Banca d'Italia non determinerebbe l'uguaglianza dei flussi di cassa; tale equazione viene utilizzata per il calcolo del TAEG, ma nel caso del tasso leasing vanno esclusi gli oneri diversi dal riscatto e dal maxi canone. Di conseguenza, si impone il ricalcolo del leasing al tasso minimo dei BOT ex co. 7.

In caso di errata indicazione del tasso leasing, si dovrebbe applicare l'art. 117 co. 6 TUB, secondo il quale “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di



interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”, comportando quale sanzione la nullità della sola clausola riguardante gli interessi pattizi ed il ricalcolo degli interessi in base al co. 7. Con riferimento al caso in questione, il tasso leasing riportato sarebbe inferiore rispetto a quello in concreto applicato: dalla perizia di parte emerge che il tasso leasing pattuito sarebbe pari al 6,431%, mentre quello verificato in perizia sarebbe pari al 6,630%, riscontrandosi la violazione dell’art. 117 co. 6 TUB.

Ancora, parte appellante deduce di non essere stata messa al corrente, all’atto della stipula del contratto, di tutti gli oneri che avrebbe dovuto sopportare in forza dell’operazione, non essendo state puntualmente quantificate tutte le spese e le commissioni, in base alle quali si determinerebbe il costo a proprio carico.

Gli appellanti danno atto delle risultanze della perizia di parte depositata in primo grado: il perito avrebbe riscontrato la nullità del contratto per errata indicazione del tasso leasing, il quale dovrebbe essere espresso su base annua in base al provvedimento del 25 luglio 2003 emesso da Banca d’Italia, specificando, poi, che la definizione di “tasso interno di attualizzazione” sarebbe quella di tasso effettivo e non nominale, a fronte della necessità di tener conto dei canoni versati con scadenza infrannuale e che l’istituto di credito dovrebbe indicare il tasso interno di attualizzazione, ovvero il tasso annuo effettivo e non il tasso annuo nominale. Di conseguenza, secondo il consulente sarebbe necessario rideterminare il piano di ammortamento con il



tasso sostitutivo ex lege, costituito dal tasso minimo dei BOT; operando tale ricalcolo, secondo il CTP la somma da restituire agli appellanti sarebbe di € 159.897,00.

3.1. Il motivo è infondato.

3.2. Occorre anzitutto premettere che, come ritenuto in modo condivisibile dal Tribunale ed in conformità all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. I, n. 13146/2023) ed al costante orientamento di questa Corte, il TAEG/ISC è un mero indicatore di costo che non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata e limitata ad esprimere il costo totale effettivo dell'operazione per il cliente nel momento in cui accede al finanziamento.

Ciò trova conferma nel contenuto della delibera CICR del 04.03.2003 che all'art. 9 prevede che «la Banca d'Italia individua le operazioni ed i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "indicatore sintetico di costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo della operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima»; tale articolo è, infatti, inserito nella sezione seconda riguardante «pubblicità e contratti» e la rubrica dell'art. 9 è «informazione contrattuale».

Pertanto, l'ISC/TAEG non ha alcuna funzione essenziale né incide sul piano della validità del contratto (cfr. Cass. civile sez. III, 05/11/2020, n. 24690: «...pur dovendosi convenire circa il fatto che il TAEG di per sé non è



oggetto di una clausola pattizia (Cass. 26/06/2019 n. 17110, Cass. 26/06/2019, n. 16907)>> né sul contenuto della prestazione a carico del cliente. La stessa Cassazione (n. 13146/2023) precisa altresì che << la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell'ISC/TAEG è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6, dell'appena menzionato D.Lgs. (peraltro entrato in vigore solo nel 2010, successivamente, quindi, sia alla stipula del contratto di locazione finanziaria per cui è causa, risalente al (Omissis), sia alla sua modificazione di cui alla scrittura privata del (Omissis)) prevede che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto>>.

L'art. 117 TUB, richiamato da parte appellante al fine di sostenere la propria tesi, prevede al comma 4 che <<I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora>> e al comma 6 che <<sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati>>, mentre al comma 7, in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6,



prevede l'applicazione del tasso legale sostitutivo dei BOT emessi dei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto (nel testo attuale del comma 7, lett. a: precedenti lo svolgimento dell'operazione).

Avendo riguardo alla descritta funzione esclusivamente informativa del TAEG/ISC, in quanto espressione in termini percentuali del costo complessivo del finanziamento, deve escludersi che esso costituisca una condizione economica direttamente applicabile al contratto e possa considerarsi un tasso, o prezzo, o condizione la cui erronea indicazione sia sanzionata dall'art. 117 TUB.

Per tale ragione la nullità prevista dalla disposizione di cui all'art. 117, comma 6, TUB, valida per i tassi ed i prezzi propriamente intesi, non può essere applicata alla controversia in oggetto, in quanto il TEG/ISC, come esposto e come già correttamente statuito dal Giudice di primo grado, ha natura unicamente informativa.

3.3. Acclarata la natura soltanto informativa dell'ISC, è comunque profilo assorbente di ogni altra considerazione la circostanza evidenziata dal Tribunale, non oggetto di censura, per cui il contratto di leasing non rientra in alcune delle categorie di contratti per le quali le istruzioni della Banca d'Italia prevedono che il foglio informativo ed il documento di sintesi riportino l'indicatore sintetico di costo (ISC).

3.4. Circa l'errata indicazione del tasso leasing, rileva il Collegio che in contratto vi è la chiara indicazione del tasso leasing nella misura del 6,431; l'eventuale discordanza tra i criteri posti dal contratto e quelli correlabili allo sviluppo nel tempo dell'obbligazione di rimborso sulla base del piano di



ammortamento pattuito non genera indeterminazione del tasso e quindi nullità della relativa clausola, come prospettato dall'appellante, ma, in tesi, diritto alla rettifica degli importi dei ratei di cui a tale piano, che in questa sede non risulta esser stata richiesta.

Il c.d. "tasso leasing" non è altro che un indicatore finanziario ed è definito come "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti", in conformità alla definizione che si trae dall'aggiornamento 25 luglio 2003 della circolare n. 22 del 21 aprile 1999 della Banca d'Italia.

Per quanto riguarda il T.A.N., esso è un tasso solo nominale perché non tiene conto del tipo di rateizzazione, tant'è che la sola ipotesi in cui il T.A.N. coincide con il tasso reale degli interessi è quella in cui il pagamento degli interessi abbia luogo una tantum a fine anno insieme con la restituzione totale della somma capitale.

È ragionevole opinare che il logico riferimento del tasso leasing, come sopra definito, sia il tasso nominale, posto che sono altri gli indici che esprimono i tassi effettivi.

È utile, altresì, precisare che con la circolare n. 229 del 21/04/1999, 9° aggiornamento del 25 luglio 2003, la Banca d'Italia ha disciplinato la materia dei contratti nella sezione III, stabilendo, in <<premessa>> (punto 1) che "La presente sezione contiene disposizioni in materia di forma e contenuto minimo dei contratti e di conclusione degli stessi mediante tecniche di



comunicazione a distanza...”, e regolando al punto 2 il tema della forma dei contratti ed al punto 3 quello del relativo contenuto.

Col primo si è confermata la regola generale della forma scritta ad substantiam, soggetta tuttavia a nullità relativa, mentre al punto 3, relativo al <<contenuto dei contratti>>, la Circolare stabilisce, al primo comma, che “I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti alla banca, le voci di spesa a carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui alla sez. IV del presente Capitolo (comunicazioni alla clientela). Il testo del contratto riporta almeno le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo”.

Si richiama, per i contratti di leasing, la nota 2, posta nella sezione seconda (<<Pubblicità e informazione precontrattuale>>), al punto 3 (<<Fogli Informativi>>) e più specificatamente al punto 3.1 (<<Struttura dei fogli informativi>>), si inserisce nel quadro della seguente regola: “Al fine di rendere più efficace l’informativa nei confronti dei clienti e agevolare la comparazione tra le offerte, i fogli informativi sono strutturati nelle seguenti sezioni: ...condizioni economiche dell’operazione e del servizio. Sono indicati: tassi di interesse per le operazioni attive e passive...”, per affermare che “per le operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione e dell’acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente



previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e relativi interessi”.

La disposizione in oggetto non intende affatto introdurre per la locazione finanziaria ulteriori requisiti di forma-contenuto, riconducibili alla fattispecie di cui all'ottavo comma dell'art.117 TUB; essa, al contrario, si limita ad assimilare, con riferimento al leasing finanziario, il tasso interno di attualizzazione al tasso di interesse attivo e passivo per i contratti bancari.

Rendendo con ciò operante in relazione ad entrambi – ferma s'intende la necessità della forma scritta, stabilita dal primo comma dell'art.117 TUB – il combinato disposto dei commi 4, 6 e 7 del TUB.

Con la conseguenza che all'indeterminatezza per omessa o insufficiente indicazione del tasso di interesse consegue la nullità non dell'intero contratto, ma solo della relativa clausola con applicazione in sua vece dell'interesse sostitutivo di cui al settimo comma.

La circolare, dunque, non introduce per il contratto di leasing finanziario alcun ulteriore elemento di forma-contenuto atto a definirne, sotto pena di nullità, gli elementi costitutivi, secondo il disposto di cui all'ottavo comma del citato art.117 TUB; essa, invece, si limita ad equiparare, quanto ai requisiti formali ed alle conseguenze della relativa carenza e/o insufficienza, il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione e dell'acquisto finale (al netto di imposte),



per il leasing finanziario, al tasso di interesse, per i contratti bancari, assoggettando tanto il primo quanto i secondi alla medesima disciplina di cui ai commi 4, 6 e 7.

La mera difformità tra il tasso leasing indicato e il tasso effettivamente praticato non potrebbe, quindi, determinare la nullità del contratto in quanto non integra alcuna delle condizioni previste dall'art. 117 TUB, presentando gli estremi di una violazione in cui la società di leasing sarebbe incorsa nella fase di esecuzione del contratto. Infatti, data la prospettata discrasia ed essendo stato indicato il tasso di interesse nel contratto, non può ritenersi integrata la condizione richiesta dalla norma, ossia la mancata indicazione del tasso, cui le indicazioni normative subordinano la sanzione della sua sostituzione automatica, né può ritenersi compromessa la trasparenza del contratto posto che il costo totale del credito è determinabile in base ad elementi da esso comunque ricavabili senza alcun margine di discrezionalità in capo alla concedente.

La difformità può, se del caso, costituire (in caso di significativo scostamento) fonte di responsabilità civile per inadempimento dell'obbligazione di trasparenza, ove l'utilizzatore allegli e provi, che qualora il tasso leasing fosse stato correttamente rappresentato egli non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato altrove a più favorevoli condizioni; il che non è stato dedotto nel caso di specie.

4. Con il quarto motivo parte appellante lamenta l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese utilizzato in contratto: tale piano, più conveniente per la concedente, contrasterebbe con l'art. 1283 c.c., in quanto



genererebbe anatocismo ed il tasso di interesse realmente applicato sarebbe più elevato rispetto a quello pattuito. Inoltre, l'applicazione di simile piano di ammortamento, anziché di un piano di ammortamento "all'italiana", determinerebbe un aumento del costo del finanziamento: in particolare, gli appellanti evidenziano che il contratto indicherebbe l'applicazione di un tasso semplice, mentre nel piano di ammortamento sarebbero presenti clausole implicanti l'applicazione di un tasso di interesse composto, foriero di anatocismo.

Del pari, calcolare gli interessi moratori sugli interessi corrispettivi produrrebbe anatocismo; in merito, la Corte di Cassazione ha ritenuto che << a proposito dei contratti di mutuo conclusi dalle banche non sussiste un uso contrario all'art. 1283 c.c. che, in difetto delle condizioni richieste da detta disposizione, abiliti il mutuante a pretendere gli interessi sulle rate di mutuo rimaste insolte alla rispettiva scadenza, laddove tali rate comprendano, oltre ad una quota di capitale, anche una quota d'interessi>> (Cass. civ., n. 2593/2003), ritenendo di applicare la disposizione anche ai contratti di leasing.

Parte appellante prosegue esponendo come il piano di ammortamento alla francese non possa ritenersi legittimo perché conforme alla delibera CICR del 2000, la quale, avendo carattere regolamentare non può derogare all'art. 1283 c.c. e al TUB. La stessa giurisprudenza di legittimità ha statuito che (sent. n. 2593/2003) in caso di mutui a rate costanti, comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi non si trasformano in capitale da restituire, quindi, non è possibile cumulare gli interessi moratori agli interessi



dovuti sulle somme erogate. Nonostante ciò si verifichi spesso nei contratti, la natura imperativa delle norme codicistiche non consente comportamenti contra legem e la formazione di nuovi usi che derogano ad essa.

Gli appellanti deducono che la clausola anatocistica rileverebbe anche ai fini dell'usura, in quanto nel contratto è stata prevista l'applicazione degli interessi moratori in cumulo con gli interessi corrispettivi e non in sostituzione, in difformità all'art. 3 co. 1 della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, oltre che in violazione delle norme sull'usura, non derogabili dalla circolare; inoltre, qualora il cumulo degli interessi fosse espressamente previsto in contratto con un'apposita sottoscrizione, sarebbe comunque necessaria un'interpretazione di tale previsione in conformità alla disciplina normativa, essendo tale operazione ammessa nella misura in cui non si verifichi il superamento del tasso soglia.

Dunque, posto che in caso di insorgenza della mora, la rata scaduta e ripagata determinerebbe una variazione del piano di rimborso con le condizioni di tasso modificate, il confronto andrebbe operato tra il tasso di mora così convenuto e la soglia usura indicata nel D.M. vigente all'atto della stipula del contratto.

Gli appellanti deducono poi, come il Tribunale non abbia considerato il tasso effettivo moratorio applicato in base alla clausola anatocistica prevista nel contratto, ritenendola lecita.

4.1. Il motivo è infondato.

4.2. Come ritenuto dal Tribunale, il piano di ammortamento a rate costanti non importa indeterminatezza del tasso né automatica e surrettizia



capitalizzazione di interessi secondo il regime della c.d. capitalizzazione composta; esso non si pone in contrasto con il divieto di anatocismo trattandosi di meccanismo che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo in modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) è via via decrescente.

Si tratta, quindi, di una modalità per il calcolo degli interessi in ogni singola rata che consente di prevedere analiticamente la composizione delle rate medesime, quanto a quota capitale e a quota interessi; tale ultima quota è sempre calcolata sul capitale da restituire e quindi non genera alcun anatocismo.

Tale tipologia di ammortamento, così come tutte le forme di rimborso che prevedano il pagamento annuo degli interessi sul debito ancora esistente, configura una situazione nel complesso equivalente, quanto a onere per il debitore, a quella conseguente all'utilizzo dell'interesse composto, la cui formula viene impiegata, nel caso specifico, per il solo calcolo dell'importo della rata costante. Ciò non toglie però che, una volta fissato l'importo della rata, gli interessi in essa ricompresi siano calcolati sempre e solo sul capitale residuo e non sugli interessi già maturati, escludendosi così ogni forma di anatocismo e incertezza sull'importo degli stessi.

La Suprema Corte nella sentenza n. 11400/2014, ancorché in tema di mutuo ha affermato che «la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità



di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario - aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento - che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia>>. Sul punto, quindi, non può ravvisarsi alcun profilo di nullità contrattuale oggetto di possibile rilievo d'ufficio.

Pertanto, non merita alcuna censura la statuizione con cui il Tribunale ha escluso che il piano di ammortamento alla francese produca un effetto anatocistico vietato dall'art. 1283 cod.civ.

4.3. Quanto, poi al tasso di mora, va ribadito che il già citato art. 3 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, emesso in attuazione del disposto del II comma dell'art.120 T.U.B., introdotto dall'art.25 del D.lgs. n. 342/1999, ha stabilito che nelle operazioni di finanziamento, in cui il rimborso del prestito avviene mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento; come già esposto in contratto vi è tale previsione (art. 6 delle condizioni generali di contratto).

Pertanto, con riferimento alla modalità di rimborso pattuita, il criterio di determinazione dell'ammortamento alla francese non realizza alcun indebito anatocismo; con riferimento al fenomeno lato sensu anatocistico che si



verrebbe a determinare per effetto dell'applicazione dell'interesse moratorio sull'intera rata, in quanto comprensiva anche di una quota di interessi, si tratta di pattuizione essa pure pienamente legittima, in quanto stipulata nel vigore della delibera CICR del febbraio 2000, che tale conseguenza prevede appunto come fisiologicamente conseguente alla morosità nel rimborso.

Pertanto, non merita alcuna censura la statuizione con cui il Tribunale ha escluso che il piano di ammortamento alla francese produca un effetto anatocistico vietato dall'art. 1283 cod.civ., né può ravvisarsi alcuna illegittimità per violazione del divieto di anatocismo nella prevista applicazione dell'interesse moratorio sull'intera rata scaduta e non riscossa.

4.4. Per quanto riguarda la prospettazione del superamento del tasso soglia in conseguenza della previsione contrattuale relativa al calcolo del tasso di mora sull'intera rata scaduta, oggetto di doglianza nell'ambito del quinto motivo di gravame, come di seguito sarà specificato la valutazione dell'usurarietà va necessariamente fatta sulla base delle formule indicate da Banca d'Italia, e per le ragioni che saranno esposte è da escludere che nel caso di specie vi sia stato il superamento del tasso soglia usura relativo ai tassi moratori.

5. Con il quinto motivo, gli appellanti censurano che il Tribunale abbia ritenuto che gli interessi moratori siano esclusi dal calcolo dell'usura; contestano, altresì, la statuizione per cui il tasso effettivo di mora ed il tasso nominale effettivo di mora sarebbero parametri privi di riscontri legislativi e contrattuali; lamentano la contraddittorietà delle affermazioni del primo Giudice che, per un verso, ha considerato errata la sommatoria dei tassi



moratori e corrispettivi eseguita dal perito di parte, e, per altro verso, ha ritenuto che l'applicazione della mora sull'intera rata scaduta integrasse un'operazione anatocistica consentita dall'art. 3 della delibera CICR del 9 febbraio 2000.

Secondo gli appellanti, la concedente, così facendo, avrebbe operato la “sommatoria dei tassi” ovvero calcolato il tasso moratorio sull'intero ammontare della rata non pagata, composta anch'essa da una quota di interessi. Pur essendo tale pratica una forma di anatocismo consentita dalla delibera CICR del 2000, essa non sarebbe utilizzabile quale metodo per aggirare le norme sull'usura.

Inoltre, gli appellanti criticano il mancato assoggettamento degli interessi moratori alla disciplina antiusura, esponendo che, al fine di verificare l'usura contrattuale, occorrerebbe considerare tutte le remunerazioni richieste al cliente, compresa quella dovuta a titolo di mora, come affermato dalla Corte di Cassazione (Sez. I, n. 350/2013) sulla base degli artt. 644 co. 1, 3, 5 c.p., 1 L. 108/1996 e 1 D.L. n. 394/2000 (norma di interpretazione autentica della legge antiusura). Tale verifica dovrebbe essere eseguita tenendo presente il momento della pattuizione ed applicando a tutti i tipi di finanziamenti l'art. 1815 c.c. co. 2.

Parte appellante espone che è invece condivisibile quanto ritenuto dal Tribunale riguardo al fatto che gli interessi di mora non sarebbero sottoposti alla maggiorazione di 2,1 punti percentuali, come stabilito dalle indicazioni di Banca d'Italia, in quanto l'usura andrebbe accertata facendo riferimento alla soglia calcolata in base al TEGM indicato dal D.M. relativo al trimestre



di riferimento.

Ciò posto, le sole somme da corrispondere alla concedente sarebbero quelle dovute a titolo di capitale, con esclusione di qualsiasi tipo di interesse, mentre le somme conseguite da U ■ L ■ S.p.a. in forza dell'applicazione dei canoni usurari, dovrebbero essere restituite all'utilizzatrice unitamente agli interessi legali. Inoltre, i canoni da versare alla concedente dovrebbero essere calcolati in base alla sola quota capitale, escludendo qualsivoglia interesse.

Gli appellanti richiamano poi le risultanze della perizia, ribadiscono che l'applicazione del tasso di mora sull'intera rata costituita da capitale e interessi non deve consentire comunque il superamento del tasso soglia, evidenziano che in base a dette risultanze il tasso complessivo, il tasso effettivo di mora e il tasso nominale effettivo di mora superano il tasso soglia usura indicato nella misura del 9,420%, con necessità di ricalcolo del "saldo del rapporto".

5.1. Il motivo è infondato.

5.2. In primo luogo occorre precisare che, come esposto, l'applicazione del tasso di mora sull'intera rata scaduta e non pagata è prevista dall'art. 3 della Delibera CICR 9 febbraio 2000 e nei limiti della previsione medesima, senza violazione alcuna del divieto di anatocismo e senza che in ciò sia ravvisabile il lamentato effetto di cumulo dei due interessi; infatti, l'applicazione del tasso di mora all'intera rata dal punto di vista matematico non si traduce nella somma aritmetica dei tassi nominali corrispettivo e di mora, in quanto riferiti a basi di calcolo differenti.

Nel contratto di leasing, poi, l'applicazione della mora sull'intero canone, che



costituisce il corrispettivo della concessione di godimento, è pienamente coerente con la natura del rapporto contrattuale e rende infondato l'assunto che alla previsione di una clausola conforme al citato art. 3 consegua la somma aritmetica ovvero il cumulo tra tasso di mora e il tasso leasing.

Le nozioni proposte di costo complessivo, TAEN-MO e T.E.MO, calcolati cumulando l'addebito per mora e le spese varie predeterminate connesse all'inadempimento e al recupero del credito o rapportando l'addebito per mora alla sola quota capitale della rata e non all'intera base sulla quale viene calcolato, oltre ad essere in concreto irrilevanti, in ragione dei motivi già esposti, sono basati su dati del tutto ipotetici e privi di fondamento giuridico e logico.

5.3. Con riferimento al tema dell'usura, le questioni sottoposte all'esame del Collegio sono state oggetto della sentenza delle Sezioni Unite sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020 pubblicata nelle more del presente giudizio.

Le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate sull'applicabilità della disciplina prevista dall'ordinamento con riguardo agli interessi usurari (artt. 1815 cpv c.c., 644 c.p., art. e L 108/1996, d.l. 394/2000 convertito nella l. 25/2004 e relativi decreti ministeriali) anche agli interessi moratori e se in presenza di riscontrata nullità ovvero inefficacia della clausola sugli interessi moratori siano dovuti gli interessi corrispettivi ovvero solamente il capitale.

La Suprema Corte ha esaminato le questioni con ampia ed articolata motivazione che, per gli aspetti che sono di stretta rilevanza per l'oggetto della presente causa, può essere sintetizzata nei seguenti termini:

«La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa



sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso».

«La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto"».

«Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista».

«Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti».

Più nello specifico, quanto alla applicabilità della normativa antiusura agli interessi moratori la Suprema Corte ha ritenuto che <<il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio affinché il debitore abbia più compiuta tutela>>. Ha sottolineato che le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi



moratori sono distinte nel diritto delle obbligazioni; secondo gli artt. 820, 821 e 1284 c.c. l'interesse in una operazione di finanziamento è dato dalla somma dell'obbligo di restituzione del denaro preso a prestito e del costo del denaro; mentre l'interesse moratorio, contemplato dall'art 1224 c.c., rappresenta il danno che nelle obbligazioni pecuniarie il creditore subisce a causa dell'inadempimento del debitore. Ha rilevato, inoltre, che è diversa la intensità del c.d. rischio creditorio sottesa alla determinazione della misura degli interessi corrispettivi e di quelli moratori: se i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l'incertezza dell'an e del quando, per cui il creditore deve ricomprendervi il costo della attivazione degli strumenti di tutela del diritto insoddisfatto, che non di meno deve soggiacere ai limiti antiusura. Ha riconosciuto, poi, che, al pari degli interessi corrispettivi per i quali è stata introdotta normativamente la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso soglia, anche per gli interessi moratori l'identificazione dell'interesse usurario passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario nei decreti ministeriali, riconoscendo quindi che le rilevazioni di Banca d'Italia sulla maggiorazione media prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio possono fondare la fissazione di un c.d. tasso soglia limite.

Ribadito che per ogni contratto deve essere preso in considerazione il d.m. vigente all'epoca della stipula, in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, la Corte ha rilevato che occorre comparare il Teg del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il



Tegm via via rilevato in detti decreti, con la precisazione che il margine, nella legge previsto di tolleranza a questo superiore sino alla soglia usuraria, può offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato.

Quanto, poi, alla previsione dell'art 1815 cpv c.c., la Corte ha adottato una interpretazione che <<pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato. Invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l'applicazione dell'art 1224 comma 1 c.c., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti>>.

Ha, poi, ulteriormente chiarito che <<Tale conseguenza rinviene il suo fondamento causale nella considerazione secondo cui, caduta la clausola degli interessi moratori resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro. Ciò in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura in applicazione dell'art 1224 c.c. sempre che- peraltro, quelli siano lecitamente convenuti>>.



5.4. Alla luce dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite, se, quindi è condivisibile l'assunto dell'appellante circa l'applicazione della disciplina anti usura al tasso di mora (il contratto, stipulato nel 5 giugno 2009, è stato risolto dalla concedente, la quale si è avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 13 delle condizioni generali di contratto), per il resto il motivo di gravame è infondato là dove viene prospettato il cumulo degli interessi moratori con quelli corrispettivi ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia, la inapplicabilità delle Istruzioni della Banca d'Italia in quanto fonte secondaria, la gratuità del contratto di leasing in caso di superamento del tasso soglia con riferimento al tasso di mora. Sono peraltro manifestamente infondate tanto la richiesta restitutoria, quanto la richiesta ex art.1815 cod.civ. di azzeramento di ogni interesse, in quanto, come già evidenziato, l'eventuale superamento del tasso soglia con riferimento al tasso di mora lascia impregiudicato l'obbligo di pagamento, oltre che del capitale, anche degli interessi corrispettivi.

Le Sezioni Unite hanno, infatti, escluso che l'art. 1815 cod.civ., <<pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse>>, ed hanno precisato che tale sanzione opera <<limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato>>; sicché <<non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti>> (Cass. S.U. 19597/2020).

Laddove si produca, per effetto di tale previsione, il superamento del tasso soglia, la relativa conseguenza non sarebbe quella del venir meno del diritto



della concedente a conseguire tutti gli interessi, ma solo dell'interesse moratorio convenzionale sulla rata scaduta e non saldata, che ne verrebbe sostituito – secondo l'insegnamento delle SS.UU. - dall'interesse corrispettivo convenzionale, se legittimamente pattuito.

5.5. Peraltro, non vi sono elementi per ritenere che il tasso mora convenuto sia connotato da usurarietà.

Rileva il Collegio che il decreto ministeriale di rilevazione dei tassi effettivi globali medi per il periodo di riferimento (secondo trimestre 2009, essendo stato stipulato il contratto di leasing il 5 giugno 2009), come ricordato dalle Sezioni Unite, deve costituire il parametro “privilegiato” per la valutazione della natura usuraria del tasso di mora e contiene la rilevazione media dei tassi mora in questi termini (art. 3 punto 4): “I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.

Nel caso di specie, in contratto il tasso di mora è determinato con riferimento all' “Euribor 3 mesi vigente il giorno della scadenza del pagamento maggiorato di 5 punti percentuali”.

Il criterio di calcolo che va applicato al fine di determinare il tasso soglia degli interessi moratori prevede la maggiorazione di 2,1 punti percentuali del



TEGM riferito all'interesse corrispettivo.

Il tasso soglia va così determinato: il TEGM previsto nel citato decreto ministeriale è pari al 6.28 % (leasing di importo superiore ad euro 50.000,00); ai fini del calcolo del TSU riferito agli interessi moratori, esso va incrementato, sulla base delle rilevazioni periodiche relative al differenziale tra tasso mora medio e tasso corrispettivo medio, nella percentuale del 2,1%, risultando quindi pari al 8,38% (6,28%+2,1%), che viene pertanto a corrispondere al tasso mora medio riferito al periodo in esame. A tale importo va aggiunta ex art. 2 L.108/1996 la maggiorazione del 50%, così venendosi a determinare il tasso soglia mora di periodo pari alla percentuale del 12,57%, corrispondente al tasso mora medio (8,38%) + la metà dello stesso (50% di 8,38% = 4,19%, da cui 8,38%+4,19%=12,57%).

È erroneo, quindi, il riferimento al tasso soglia corrispettivo, così come è erroneo il riferimento a tipologie di tassi diversi dal tasso mora, ricavate attraverso formule non rispondenti a quelle ricavate dalle Circolari di Banca d'Italia, costituenti in base alle Sezioni unite il parametro di riferimento privilegiato.

6. Con il sesto motivo di impugnazione, parte appellante lamenta l'omessa pronuncia del Tribunale relativa all'eccezione preliminare d'inefficacia del decreto monitorio nei confronti di D [REDACTED] T [REDACTED], garante deceduto in data 7 settembre 2015 prima dell'emissione del decreto e del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, con conseguente nullità del decreto emesso contro soggetto inesistente. Sul punto, la controparte avrebbe affermato di non aver agito nei confronti di D [REDACTED] T [REDACTED], ma ciò non sarebbe



conforme al vero, essendo stato emesso il decreto anche nei confronti del defunto. Per tale ragione, gli appellanti chiedono venga accertata e dichiarata l'inesistenza del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di D [REDACTED] T [REDACTED]

6.1. Il motivo è inammissibile.

In effetti, se per un verso parte appellante, a ragione, lamenta l'omessa motivazione da parte del Giudicante sulla questione, per altro verso la doglianza non può trovare accoglimento, difettando in capo agli appellanti la legittimazione ad agire ex art. 81 c.p.c. per far valere l'inefficacia del decreto monitorio emesso nei confronti di D [REDACTED] T [REDACTED], non essendo costoro eredi o aventi causa del soggetto deceduto destinatario del decreto ingiuntivo. In ogni caso, la società concedente ha esplicitato di aver effettivamente richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti del predetto, ma di non averlo ad egli notificato, una volta appreso l'avvenuto decesso (cfr. doc. 4, relazioni di notifica, riguardanti la società utilizzatrice e di M [REDACTED] e M [REDACTED] T [REDACTED]).

7. Con il settimo motivo gli appellanti deducono l'errata interpretazione degli artt. 1956 e 1957 c.c., avendo il Giudice rigettato l'eccezione di decadenza proposta dai garanti e confermato alla concedente la possibilità di chiedere il pagamento oltre il termine di decadenza, ed avendo altresì respinto la domanda di liberazione dei garanti e di nullità delle garanzie rilasciate.

Gli appellanti deducono la nullità delle fideiussioni prestate a fronte della genericità dei rapporti garantiti e sostengono che la banca non abbia agito nei termini di decadenza previsti dall'art. 1957 c.c.; la clausola di deroga a tale



norma sarebbe illegittima perché prolungherebbe ad libitum il termine ex art. 1957 c.c., pregiudicando così i diritti vantati dai garanti nei confronti della debitrice e sottoponendoli alle scelte arbitrarie dei creditori e determinando l'applicazione dell'art. 2965 c.c.

Gli appellanti richiamano l'art. 1936 c.c., che definisce la fideiussione quale garanzia accessoria all'obbligazione principale, la cui misura, pertanto, non può eccedere quella del debito garantito né essere prestata a condizioni più onerose. Dal rapporto di accessorietà discenderebbe che la validità della fideiussione sarebbe legata alla validità dell'obbligazione principale, in base all'art. 1939 c.c., dunque, venendo al caso di specie, a fronte della nullità del contratto originario, viene chiesta la liberazione dei garanti.

7.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

7.2. Occorre anzitutto precisare, a fronte di quanto dedotto dalla società appellata nei propri scritti difensivi, quale sia la natura della garanzia prestata da M. [REDACTED] e M. [REDACTED] T. [REDACTED].

L'obbligazione fideiussoria è un'obbligazione di natura accessoria, in quanto presuppone l'obbligazione principale del debitore, di cui garantisce l'adempimento; la causa del contratto non è già il rischio dell'inadempimento dell'obbligazione principale, ma la funzione di garanzia dell'inadempimento dell'obbligazione mediante l'allargamento della base soggettiva, la quale è del tutto indipendente dall'effettivo rischio di inadempimento e, dunque, dall'eventualità che il debitore principale non adempia la propria obbligazione, ovvero che il suo patrimonio, o il bene offerto in garanzia reale, sia insufficiente a soddisfare le ragioni del creditore. La pronuncia a Sezioni



Unite n. 3947/2010 ben delinea la differenza degli elementi caratterizzanti la fideiussione e il contratto autonomo di garanzia, riscontrabili nel caso in esame: <<Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore>>; inoltre, <<l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a



qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorieta' che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale>>.

Non viene, quindi, garantito l'inadempimento dell'obbligazione principale, ma il rischio di inadempimento della debitrice principale e dei fideiussori. La funzione della garanzia è quindi quella di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale e sui fideiussori.

Nel caso di specie ad essere garantito è l'adempimento della obbligazione principale, posto che i signori T [REDACTED] hanno prestato "fideiussione solidale a Vostro favore, sino alla concorrenza della somma complessiva di € 1.537.158,41 a garanzia del pagamento di tutti gli importi dovuti alla U [REDACTED] L [REDACTED] S.p.a. per capitale, interessi anche se moratori, penali e ogni altro onere accessorio, spese anche giudiziarie, oneri tributari, eventuali premi di assicurazione, nonché qualsiasi altra somma che, per effetto o comunque in connessione del predetto contratto di locazione finanziaria, sue proroghe o rinnovazioni, siano dovute ad ogni titolo nessuno escluso ed anche a titolo risarcitorio da F [REDACTED] s.r.l. e da chiunque dovesse subentrarsi a qualsiasi titolo nei suoi rapporti con voi".

Inoltre, contrasta con la ricostruzione della volontà delle parti in termini di contratto autonomo di garanzia la previsione della natura solidale della obbligazione: <<Non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di



garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni>> (Cass. 8874/2021, 32402/2019).

Si precisa, inoltre, che la previsione circa l'obbligo assunto di “rimborsarsi a semplice richiesta qualsiasi somma da voi incassata o da chiunque fosse versata a fronte delle obbligazioni garantite, il cui pagamento dovesse essere revocato o annullato o dichiarato inefficace per qualsiasi motivo” attiene alla previsione del pagamento “a prima richiesta” ed alla rinuncia al beneficium excussionis, che, in base ai principi di diritto formulati dalle Sezioni Unite, non hanno valore dirimente al fine di riconosce alla garanzia natura autonoma.

7.3. Ciò posto, va precisato che nell'intestazione del motivo in esame viene richiamato l'art. 1956 c.c., senza che il relativo tema venga sviluppato nel motivo in esame.

7.4. La deduzione di nullità “per l'estrema genericità dei rapporti oggetto di garanzia” è del tutto vaga e comunque smentita dal preciso richiamo nelle



fideiussioni al contratto di leasing garantito e alle obbligazioni da esso derivanti.

7.5. Quanto all'eccezione ex art. 1957 cod.civ., rileva il Collegio che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione prevista quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente.

Nel caso di specie la fideiussione è stata rilasciata con la seguente previsione:

“C) Il fideiussore non può recedere dalla garanzia che rimane quindi efficace sino all'integrale adempimento delle obbligazioni garantite”; la durata della fideiussione è stata, dunque, predeterminata dalle parti e correlata non alla scadenza della obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento.

Alla clausola punto D) del contratto è, inoltre, previsto che “il fideiussore vi dispensa dall'onere di agire nei confronti del debitore principale entro il termine di decadenza sancito all'art. 1957 cod. civ., rimanendo egli sempre obbligato in deroga a tale norma, anche se non abbiate proposto le Vostre istanze contro il debitore o gli eventuali coobbligati o aventi causa o non le abbiate continuate”.

La Suprema Corte ha ritenuto che <<nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957



c.c.>> (Cass 16836/2015, 16233/2005 e 16758/2002, cfr. anche Cass. Sez. 1, ord. n. 31569/2019).

Di conseguenza, oltre alla deroga espressa all'art. 1957 c.c. prevista dalla clausola D), con la quale i fideiussori hanno dispensato la concedente dall'onere di agire nei confronti del debitore principale entro il termine di decadenza ivi previsto, vi è anche la implicita deroga attraverso l'impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale.

Ne consegue che anche in punto di infondatezza della eccezione di decadenza ex art. 1957 cod.civ. la sentenza impugnata non merita censure.

8. Con l'ottavo motivo parte appellante lamenta la mancata considerazione, delle istanze istruttorie e di ammissione di una CTU contabile formulate in primo grado, oltre che la richiesta di esibizione della documentazione afferente il rapporto controverso, non avendone il Tribunale motivato il rigetto.

Gli appellanti reiterano la richiesta di CTU e chiedono altresì l'esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto di leasing del piano di ammortamento originario e aggiornato e della documentazione relativa al contratto.

9. Con il nono motivo parte appellante, a fronte dell'indeterminatezza e dell'usurarietà del contratto di leasing, eccepisce la compensazione, ai sensi dell'art. 1241 c.c. e ss., del debito a titolo di somma residua in linea capitale o dell'importo ricalcolato ex art. 117 TUB con l'eventuale credito che risulterà successivamente al corretto ricalcolo delle poste attive e passive.

Inoltre, previa compensazione, la F■■■■ s.r.l. chiede la restituzione ex art.



2033 c.c. delle somme indebitamente versate alla concedente.

10. Con il decimo motivo gli appellanti espongono come la banca abbia tenuto un comportamento contrario a buona fede e trasparenza, avendo violato la normativa antiusura, omissivo di indicare i costi del finanziamento in contratto ed indicato tassi differenti rispetto a quelli in concreto applicati. Tale comportamento avrebbe determinato un aggravamento della situazione economica della F■■■■. s.r.l.: dal punto di vista del danno emergente, parte appellante deduce un ingiusto arricchimento conseguito dalla banca in danno alla società, mentre dal punto di vista del lucro cessante, viene evidenziato come la società utilizzatrice operasse nel mercato e nei rapporti con i terzi e che dunque avrebbe subito un pregiudizio in termini di mancato guadagno futuro. Pertanto, parte appellante chiede che la controparte venga condannata al risarcimento dei danni patrimoniali sofferti.

12. A fronte delle conclusioni cui questo Collegio è giunto nella disamina dei precedenti motivi di gravame, l'ottavo, il nono e il decimo mezzo di impugnazione si ritengono assorbiti.

13. Con l'ultimo motivo di gravame, gli appellanti contestano la statuizione in merito alle spese di lite, chiedendo che queste vengano compensate a fronte della complessità della materia e delle isolate e difformi pronunce della giurisprudenza di merito, a fronte del contegno processuale da essi tenuto e delle scorrettezze poste in essere dalla controparte e contestando l'importo liquidato dal Tribunale di € 11.810,00 oltre accessori.

13.1. La Corte ritiene che il Tribunale abbia fatto buon governo del principio della soccombenza, non ravvisandosi i presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c.



per disporre la compensazione delle spese (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione tratta, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti). Generica è la censura relativa alla “spropositata somma” liquidata a titolo di compenso, tenendo anche conto che l’importo liquidato è inferiore ai parametri medi di liquidazione dello scaglione di riferimento (da € 52.001,00 ad € 260.000,00) e ben potendo il Giudice quantificare il compenso, ai sensi del D.M. n. 55/2014, tra il minimo e il massimo delle tariffe.

14. Pertanto, l’appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.

15. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, parte appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in conformità alla nota in quanto inferiore ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00).

Sussistono i presupposti, ai sensi dell’art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:

1) rigetta l’appello proposto da F■■■■. s.r.l. in liquidazione, M■■■■ T■■■■ e M■■■■ T■■■■ e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale di



Bergamo n. 2667/2018;

2) condanna gli appellanti al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in € 567,00 per la “fase di studio”, € 460,50 per la “fase introduttiva” ed € 955,50 per la “fase decisionale” oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.

3) sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 4 ottobre 2023.

Il Consigliere est.
dott. Vittoria Gabriele

Il Presidente
dott. Giuseppe Magnoli

